

NORMATIVA AMBIENTE
Circolare n. 02 – Maggio 2019

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: aggiornamenti sulla dichiarazione F-GAS 2019

Con il nuovo D.P.R. n. 146 del 16/11/2018 è stato abrogato l'obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (attuazione del Regolamento UE n. 517/2014), che abroga così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

Il nuovo D.P.R. introduce alcune novità, di seguito sono riportate le principali:

- **Estensione del campo di applicazione** anche alle seguenti attività, non presenti nel precedente D.P.R.:
 - attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse;
 - attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
 - attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;
 - Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.
- **Abrogazione dichiarazione F-gas:** con l'entrata in vigore del nuovo D.P.R. 146/2018, il quale abroga il suo predecessore (D.P.R. 43/2012), decade anche quanto riportato all'articolo 16 comma 1 del decreto abrogato, nonché l'obbligo di comunicazione della dichiarazione F-Gas entro il 31 maggio di ogni anno.

In sostituzione di tale obbligo, è stata infatti istituita una Banca dati, che obbliga quindi gli operatori di settore, e non più gli utenti, alla comunicazione telematica delle

informazioni. Tuttavia, l'obbligo di mantenimento dei registri per gli utenti rimane invariato.

Quindi, come chiarito dal Ministero dell'Ambiente, la dichiarazione F-Gas relativa alle informazioni del 2018 non dovrà essere trasmessa (la quale aveva come termine il 31 maggio 2019).

- **Nuova Banca Dati:** l'obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti.
- **Chi è obbligato:** tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

L'obbligo di comunicazione alla Banca Dati decorre dal 24 luglio 2019 per i seguenti soggetti:

- le imprese che forniscono f-gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le quantità, la tipologia di gas venduto e gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche;
- le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, la tipologia di apparecchiatura, il numero e la data della fattura o dello scontrino di vendita e l'anagrafica dell'acquirente con la dichiarazione di quest'ultimo recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata o in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Qualora l'acquirente coincida con l'impresa certificata, dovrà trasmettere il numero del certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Il venditore dovrà rilasciare la dichiarazione nel caso in cui egli offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta.

L'obbligo decorre invece dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
 - interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
 - attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.
- **Registro telematico nazionale:** il Registro Telematico Nazionale per le persone e imprese certificate continuerà ad esistere e sarà sempre gestito dalle Camere di Commercio.
 - **Cancellazione automatica dal Registro delle persone fisiche e delle imprese che risultano già iscritte alla data del 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del nuovo D.P.R.) ma non ancora certificate,** le quali avranno tempo fino al 24 settembre 2019 (8 mesi dall'entrata in vigore del decreto) per conseguire la certificazione. Nel caso in cui non ottemperino a tale disposizione, la pena sarà, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro Telematico Nazionale.
 - **Certificazioni:** tutti i certificati e gli attestati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, restano validi, in riferimento alle condizioni alle quali sono stati rilasciati, sino alla scadenza originariamente disposta, esclusivamente per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti F-gas.

Nel caso in cui si voglia estendere la certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-gas, è possibile richiedere l'estensione della validità del proprio certificato o attestato all'ente di certificazione, il quale previa verifica dell'esistenza di requisiti di idoneità per operare sulle suddette apparecchiature, rilascia apposita certificazione integrativa.

"LE RISPOSTE DELL'ESPERTO" a: info@sitechsr.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsr.com